



Scuola Secondaria di 1° grado "G. Pavoncelli"
Piazza della Repubblica s.n. 71042- Cerignola (FG)
Tel. e fax 0885 426800 C.F. 81004190716 - C.M. FGMM04100B
web-site: www.scuolamediapavoncellicerignola.edu.it e-mail: fgmm04100b@istruzione.it



Cerignola, 30/11/2021

ALLA CORTESE ATTENZIONE

DEL PERSONALE SCOLASTICO

ALLA CORTESE ATTENZIONE DELLA DSGA,
SIG. DAMIANA GRAZIA GALANTINO

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEI REFERENTI COVID D'ISTITUTO,
PROF. RI NICOLA COTUGNO, MICHELA MAZZARDO,
ROSARIA SPIONE, ANNA MARIA VASCO

AL SITO WEB

AGLI ATTI

Circolare n. 95

OGGETTO: Obbligo vaccinale del personale scolastico

Come è noto, è stato emanato in data 26.11.2021 il Decreto-Legge n. 172, recante "Norme urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali", che stabilisce, all'articolo 2, comma 1, dal 15 dicembre 2021 l'estensione dell'obbligo vaccinale al personale scolastico (lettera a) e attribuisce il compito al dirigente scolastico di assicurare "il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1".

Si invita a leggere, con particolare attenzione, il comma 3, che recita:

"3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la

certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021”.

I commi 5 e 6 illustrano le sanzioni amministrative dovute allo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale.

Si invita, comunque, ad una integrale lettura del D. L., che è pubblicato sul sito istituzionale della Scuola.

Qualora venissero emanate ulteriori disposizioni dalle autorità competenti, sarà cura dello scrivente darne immediata informazione.

RingraziandoVi per la cortese attenzione, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico

Dott. Paolo Saggese

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del Dlgs 39/1993)